

799.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Articolo 2)	10
Missioni vevoli nella seduta del 26 ottobre 2000	3	(Sezione 3 – Ordini del giorno)	10
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Ritiro di una proposta di legge; Assegnazione a Commissione in sede referente; Modifica nell'assegnazione a Commissione in sede referente)	3, 4	Proposte di legge nn. 463-1863/ter-1870/ter-3463-4425-5360-5391-5433-5523-5545-5702-5752-6339-6590-6631	13
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e della altre associazioni criminali similari (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 1 – Articolo 1)	13
Ministro per le politiche comunitarie (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 2 – Articolo 2 ed emendamenti) ..	14
Nomina ministeriale (Comunicazione)	6	(Sezione 3 – Articolo 3, emendamenti e subemendamenti)	14
Richiesta ministeriale di parere parlamentare	6	(Sezione 4 – Articolo 4, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	16
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 5 – Articolo 5 ed emendamenti) ..	17
<i>ERRATA CORRIGE</i>	6	(Sezione 6 – Articolo 6, emendamenti e subemendamenti)	17
Proposta di legge n. 7011 ed abbinata proposte di legge nn. 6914-7049-7217	7	(Sezione 7 – Articolo 7, emendamenti, subemendamenti ed articolo aggiuntivo)	19
(Sezione 1 – Articolo 1, emendamento e subemendamenti)	7	(Sezione 8 – Articolo 8 ed emendamenti) ..	20
		(Sezione 9 – Articolo 9, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	21

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 10 – Articolo 10 ed articolo aggiuntivo)	22	Mozioni Fei ed altri n. 1-00481 e Giovanni Bianchi ed altri n. 1-00482 concernenti le vicende del popolo armeno durante la prima guerra mondiale	32
(Sezione 11 – Articolo 11, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	22	(Sezione 1 – Mozioni)	32
(Sezione 12 – Articolo 12 ed articolo aggiuntivo)	23	(Interpellanze urgenti)	34
(Sezione 13 – Articolo 13 ed emendamento)	23	(Sezione 1 – Stanziamento per l'allargamento e la sicurezza della strada statale n. 88 Fondovalle Tammaro in provincia di Benevento)	34
(Sezione 14 – Articolo 14)	24	(Sezione 2 – Riorganizzazione della società Autostrade Spa)	34
(Sezione 15 – Articolo 15 ed emendamento)	24	(Sezione 3 – Iniziative contro la pedofilia e la diffusione di materiale pornografico su Internet)	35
(Sezione 16 – Articolo 16 ed emendamenti)	24	(Sezione 4 – Indagini sulla morte del paracadutista Emanuele Scieri)	36
(Sezione 17 – Articolo 17 ed emendamento)	26	(Sezione 5 – Risanamento del Banco di Napoli)	37
(Sezione 18 – Articolo 18 ed emendamenti)	26	(Sezione 6 – Finanziamenti per la ricostruzione nelle zone terremotate del Belice) .	38
(Sezione 19 – Articolo 19 ed articoli aggiuntivi)	27	(Sezione 7 – Orientamenti di esponenti del Governo sulle politiche della Banca centrale europea)	39
(Sezione 20 – Articolo 20, emendamento ed articoli aggiuntivi)	28	(Sezione 8 – Svolgimento di concorsi riservati al personale interno nel settore pubblico)	40
(Sezione 21 – Articolo 21, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	29	(Sezione 9 – Esclusione dell'Italia dal Consiglio di sicurezza dell'Onu)	41
(Sezione 22 – Articolo 22 ed articoli aggiuntivi)	30		
(Sezione 23 – Articolo 23)	30		
(Sezione 24 – Articolo 24 ed articolo aggiuntivo)	31		
(Sezione 25 – Articolo 25 ed emendamento)	31		

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 26 ottobre 2000.**

Aleffi, Amoruso, Angelini, Armani, Barbieri, Boccia, Bono, Bordon, Bosco, Bressa, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Cananzi, Carazzi, Cardinale, Carli, Casilli, Cerulli Irelli, Cherchi, Chiamparino, Cicu, Conte, Corleone, D'Amico, Danieli, De Cesaris, Teresio Delfino, De Piccoli, Detomas, Di Fonzo, Di Nardo, Dini, Di Rosa, Fabris, Fantozzi, Fassino, Faustinelli, Galli, Gambale, Gatto, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Giovine, Labate, Ladu, Lavagnini, Li Calzi, Liotta, Lumia, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Marras, Martinat, Marzano, Masiero, Mattarella, Mattioli, Melandri, Messa, Micheli, Mitolo, Montecchi, Morgando, Muzio, Nesi, Niedda, Nocera, Ostillio, Ozza, Pagano, Pagliarini, Paolone, Pasetto, Pecoraro Scanio, Pennacchi, Mario Pepe, Peretti, Petrini, Pisanu, Polenta, Possa, Proietti, Ranieri, Rivera, Rizzi, Romano Carratelli, Alessandro Rubino, Sales, Scalia, Schietroma, Sica, Solaroli, Soro, Susini, Spini, Tassone, Testa, Tremaglia, Turco, Turrone, Armando Veneto, Ventura, Villetti, Visco, Voza.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Aleffi, Amoruso, Angelini, Armani, Barbieri, Boccia, Bono, Bordon, Bosco, Bressa, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Cananzi, Carazzi, Cardinale, Carli, Casilli, Cherchi, Chiamparino, Cicu, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Cesaris, Teresio Delfino, De Piccoli, Detomas, Di Fonzo, Dini, Di Rosa, Fabris, Fantozzi, Faustinelli, Ferrari, Galli, Gambale, Gatto, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Gio-

vine, Labate, Ladu, Lavagnini, Liotta, Losurdo, Maccanico, Maggi, Malentacchi, Mangiacavallo, Marras, Martinat, Masiero, Mattarella, Mattioli, Melandri, Messa, Micheli, Mitolo, Morgando, Nesi, Niedda, Nocera, Pagano, Pagliarini, Pasetto, Pecoraro Scanio, Pennacchi, Mario Pepe, Peretti, Petrini, Pisanu, Possa, Proietti, Ranieri, Rivera, Rizzi, Romano Carratelli, Alessandro Rubino, Scalia, Schietroma, Sedioli, Sica, Solaroli, Soro, Spini, Susini, Testa, Trabattone, Tremaglia, Turco, Turrone, Armando Veneto, Ventura, Villetti, Visco.

Annunzio di proposte di legge.

In data 25 ottobre 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MARTINAT: « Legge quadro sulle calamità naturali » (7385);

BOLOGNESI ed altri: « Norme per agevolare l'impiego di medicinali contenenti sostanze stupefacenti nella terapia del dolore » (7386);

FINI ed altri: « Interventi organici per la promozione ed il sostegno delle attività cinematografiche » (7389);

LANDI: « Istituzione dell'ufficio dell'anagrafe tributaria dei cittadini extracomunitari e del fondo di garanzia per l'integrazione e la cooperazione » (7390);

PAROLO: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Bellano » (7391);

FORMENTI: « Legge-quadro per il governo del territorio » (7392);

TURRONI: « Disposizioni concernenti il divieto di utilizzazione e di detenzione di esche avvelenate » (7393);

ORLANDO: « Istituzione del Museo Nazionale dell'Emigrazione » (7394).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 25 ottobre 2000 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri per la solidarietà sociale e della giustizia:

« Istituzione del difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza » (7388).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Senato.

In data 25 ottobre 2000 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 483-1068. — SENATORI DE CAROLIS e DUVA; AGOSTINI ed altri: « Ripristino della festività nazionale del 2 giugno, data di fondazione della Repubblica » (*approvata, in un testo unificato, dalla I Commissione permanente del Senato*) (7387).

Sarà stampata e distribuita.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato PALUMBO ha comunicato, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare la seguente proposta di legge: « Istituzione di una Commissione parlamentare permanente sulla verifica dell'attuazione della normativa dell'Unione europea in tema di bioetica » (7317).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)

S. 483-1068. — Senatori DE CAROLIS e DUVA; AGOSTINI ed altri: « Ripristino della festività nazionale del 2 giugno, data di fondazione della Repubblica » (*approvata, in un testo unificato, dalla I Commissione permanente del Senato*) (7387) — *Parere delle Commissioni V e XI.*

Modifica dell'assegnazione di progetti di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge, già assegnate alla XI Commissione permanente (Lavoro), sono assegnate alla I Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, con il parere delle Commissioni V e XI:

SBARBATI: « Ripristino della festività nazionale del 2 giugno » (655);

FURIO COLOMBO ed altri: « Istituzione della festa della Repubblica e della Unità nazionale » (3808);

PIVETTI: « Ripristino della "Festa della Repubblica e dell'unità nazionale" » (4736).

Trasmissione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari.

Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari, con lettera in data 25 ottobre

2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 509 del 1° ottobre 1996, la relazione sullo stato della lotta alla criminalità organizzata in Campania, approvata dalla Commissione medesima nella seduta del 24 ottobre 2000 (doc. XXIII, n. 46), nonché le relazioni di minoranza presentate, rispettivamente, dal senatore Novi (doc. XXIII, n. 46-*bis*) e dal senatore Florino (doc. XXIII, n. 46-*ter*).

Tali documenti saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal ministro per le politiche comunitarie.

Il ministro per le politiche comunitarie, con lettere del 23 ottobre 2000, pervenute alla Camera il 24 ottobre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209, i seguenti progetti di atti normativi comunitari, che sono deferiti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

COM (2000)427 def. — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) sulle sostanze che riducono lo strato di ozono relativamente agli inalatori per la somministrazione di dosi controllate e alle pompe per la sottrazione di farmaci (doc. 10424/00 env 238 ent 103 codec 561) — *alla VIII Commissione*;

Progetto di posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica alla direttiva 70/156/CEE (doc. 9012/00 ent 75 codec 413) — *alla IX Commissione*;

COM (2000)446 def. — Proposta di decisione del Consiglio sull'approvazione

da parte delle Comunità europee della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (Convenzione di Montreal) (doc. 10594/00 aviation 36) — *alla IX Commissione*;

COM (2000) 172 def. — Proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 105 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose per quanto riguarda le caratteristiche particolari della costruzione (doc. 7631/00 eco 78 ent 49) — *alla IX Commissione*;

COM (2000) 314 def. — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/24/CE relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote (doc. 9871/00 ent 87 env 214 codec 498) — *alla IX Commissione*;

COM (2000) 453 def. — Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio *antidumping* definitivo sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica di Corea e della Thailandia (doc. 10371/00 comer 101) — *alla X Commissione*;

COM (2000) 476 def. — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (doc. 10851/00 text 22) — *alla X Commissione*;

COM (2000) 448 def.-2000/0192 (COD) — Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che proroga taluni programmi d'azione comunitari concernenti la salute pubblica, adottati dalle decisioni n. 645/96/CE, n. 646/96/CE, n. 102/97/CE, n. 1400/97/CE e n. 1296/1999/CE e modifica dette decisioni (doc. 10725/00 san 88 codec 600) — *alla XII Commissione*;

(COM (2000) 529 def.) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del

Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (doc. 11596/00 agrileg 133 cod 693) — *alla XII Commissione*;

COM (2000) 471 def. — Relazione sullo stato di avanzamento della rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (doc. 11569/00 san 96) — *alla XII Commissione*;

COM (2000) 462 def. — Proposta di direttiva del Consiglio relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (doc. 11594/00 agrileg 131) — *alla XII Commissione*.

Il ministro per le politiche comunitarie, in pari data, ha trasmesso altresì, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209, il seguente progetto di atto normativo comunitario, che è già stato deferito, l'11 ottobre 2000, ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, per l'esame, alle Commissioni VIII e X, nonché, per il parere, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

Direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (doc. pecons 3614/00 ent 38 env 90 codec 220) — *alla VIII Commissione*.

Comunicazione di una nomina ministeriale.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 ottobre 2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di consigliere ministeriale e vice direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, al dottor Mario Vittorio MANCINI.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VI Commissione (Finanze).

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 ottobre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 1, allegato 1, n. 42, della legge 8 marzo 1999, n. 50, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici di Stato.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura) che dovrà esprimere il proprio parere entro il 25 novembre 2000.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 25 ottobre 2000, a pagina 41, prima colonna, l'emendamento Marotta 9. 8 si intende sostituito dal seguente:

Al comma 3, sostituire le parole: sul procedimento o sulla forma il cui contenuto con le seguenti: sul procedimento o sulla struttura formale dell'atto, quanto il contenuto del medesimo.

9. 8. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Marotta.

PROPOSTA DI LEGGE: JERVOLINO RUSSO ED ALTRI: ESTENSIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999, N. 264, IN MATERIA DI ACCESSO AI CORSI UNIVERSITARI (7011) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CANGEMI; NAPOLI ED ALTRI; TERESIO DELFINO ED ALTRI (6914-7049-7217)

(A.C. 7011 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 7011 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, sono estese, a tutti gli effetti, all'anno accademico 1999-2000.

EMENDAMENTO E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 2.
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 1. 2, sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con il seguente:

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, sono estese, a tutti gli effetti, all'anno accademico 1999-2000.

* **0. 1. 2. 4.** *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Napoli, Cuscunà. Ozza, Colucci, Fragalà, Manzoni, Polizzi, Malgieri.

All'emendamento 1. 2, sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con il seguente:

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, sono estese, a tutti gli effetti, all'anno accademico 1999-2000.

* **0. 1. 2. 15.** *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Cangemi, Lenti, Nardini.

All'emendamento 1. 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264, le parole: « anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « anteriormente al 30 giugno 2000 ».

0. 1. 2. 5. Napoli, Cuscunà. Ozza, Colucci, Fragalà, Manzoni, Polizzi, Malgieri.

All'emendamento 1. 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore

della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai predetti corsi. Sono, altresì, regolarmente iscritti ai medesimi corsi gli studenti i quali, trovandosi in identica situazione, abbiano presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria vigente gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo.

0. 1. 2. 16. Cangemi, Lenti, Nardini.

All'emendamento 1. 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai predetti corsi. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente comma.

0. 1. 2. 10. Napoli, Cuscunà, Ozza, Colucci, Fragalà, Manzoni, Polizzi, Malgieri.

All'emendamento 1. 2, comma 1, sostituire le parole: Agli studenti con le seguenti: Le università, tenuto conto delle risorse disponibili e dei risultati conseguiti dagli studenti iscritti « con riserva » nell'anno accademico 1999-2000 provvedono a regolarizzare le iscrizioni degli studenti.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le parole da: per il rilascio di titoli fino alla fine dell'emendamento.

0. 1. 2. 3. Siniscalchi, Petrella, Giardiello, Massa.

All'emendamento 1.2, comma 1, sostituire le parole: Agli studenti con le seguenti: Gli studenti.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole da: le università fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: sono regolarmente iscritti ai suddetti corsi. Gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria.

* **0. 1. 2. 2.** Cangemi, Lenti, Nardini.

All'emendamento 1. 2, comma 1, sostituire le parole: Agli studenti con le seguenti: Gli studenti.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole da: le università fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: sono regolarmente iscritti ai suddetti corsi. Gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria.

***0. 1. 2. 9.** Napoli, Cuscunà, Ozza, Colucci, Fragalà, Manzoni, Polizzi, Malgieri.

All'emendamento 1. 2, comma 1, sostituire le parole: Agli studenti con le seguenti: Gli studenti.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole da: le università fino alla fine del comma con le seguenti: sono regolarmente iscritti ai suddetti corsi. Gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria.

0. 1. 2. 8. Napoli, Cuscunà, Ozza, Colucci, Fragalà, Manzoni, Polizzi, Malgieri.

All'emendamento 1. 2, comma 1, sostituire le parole da: universitari per il rilascio fino a: risultano iscritti con le seguenti: di diploma universitario o di laurea, le università presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione,

0. 1. 2. 11. Mazzocchin.

All'emendamento 1. 2, comma 1, sostituire le parole: di altro corso con le seguenti: dello stesso corso.

0. 1. 2. 6. Napoli, Cuscunà, Ozza, Colucci, Fragalà, Manzoni, Polizzi, Malgieri.

All'emendamento 1. 2, comma 2, sostituire le parole: abbiano superato la prova con le seguenti: risultino in posizione utile nelle graduatorie.

0. 1. 2. 12. Mazzocchin.

All'emendamento 1. 2, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le università consentono altresì l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno due esami.

0. 1. 2. 14. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Dedoni, Capitelli, Mauro.

All'emendamento 1. 2, comma 3, dopo le parole: i requisiti aggiungere le seguenti: di merito.

0. 1. 2. 13. Bracco.

All'emendamento 1. 2, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Sono valide le deliberazioni già adottate dalle università pur se in contrasto con la presente legge.

0. 1. 2. 7. Napoli, Cuscunà, Ozza, Colucci, Fragalà, Manzoni, Polizzi, Malgieri.

All'emendamento 1. 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, sono estese, a tutti gli effetti, limitatamente

agli studenti iscritti dalle università per l'anno accademico 1999/2000 e che hanno sostenuto almeno un esame dei rispettivi corsi di laurea.

0. 1. 2. 1. De Franciscis, Ruzzante.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1 – 1. Agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università, presso le quali gli studenti stessi risultano iscritti nell'anno accademico 1999-2000, consentono l'iscrizione per l'anno accademico 2000-2001, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al secondo anno di altro corso di diploma universitario o di altro corso di laurea non ricompresi nelle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.

2. Agli studenti di cui al comma 1 che abbiano superato la prova di ammissione per l'anno accademico 2000-2001 ad uno dei corsi universitari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, le università presso le quali risultano iscritti nell'anno accademico 1999-2000 consentono l'iscrizione al secondo anno del relativo corso, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.

3. Gli studenti di cui ai commi 1 e 2, beneficiari per l'anno accademico 1999-2000 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire di tali provvidenze ove abbiano maturato i requisiti richiesti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico.

4. Agli studenti di cui ai commi 1 e 2, che per l'anno accademico 2000-2001 si iscrivono al secondo anno dei corsi universitari, si applicano le disposizioni vi-

genti in materia di continuazione del ritardo della ferma di leva per motivi di studio.

5. Sono nulle le deliberazioni delle università in contrasto con la presente legge.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Norme relative all'iscrizione ai corsi universitari.

1. 2. La Commissione.

(A.C. 7011 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 7011 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 7011 - Sezione 3)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

l'attuazione del provvedimento in esame può comportare variazioni nelle iscrizioni nelle facoltà a numero programmato;

alcune università hanno aumentato il numero di posti a disposizione per le iscrizioni in tali facoltà;

impegna il Governo

a fare in modo che i posti eventualmente aggiunti siano assegnati agli studenti seguendo l'ordine della graduatoria relativa alle prove di ammissione.

9/7011/1. Palumbo, Michelini, Rossetto, Sestini, Aprea.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 3 della legge n. 264 del 1999 prevede che spetta al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la determinazione annuale del numero dei posti consentiti per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia;

nel Mezzogiorno d'Italia, ingiustificatamente, il numero dei posti previsto per l'accesso ai corsi rispetto a quello degli aspiranti è talmente sproporzionato da raggiungere il rapporto di un posto per nove candidati;

in ogni caso tale regolamentazione costituisce un « indebolimento » del diritto allo studio, e in tali facoltà, dove la possibilità di accesso raggiunge il 10 per cento, la selezione costituisce un muro difficilmente superabile;

ad un numero crescente di aspiranti si risponde con un'ulteriore riduzione del numero degli accessi rispetto all'anno precedente, così come accade alla seconda Università di Napoli;

molti aspiranti non sono rientrati nei posti messi a disposizione per frazioni di punto, anche a causa delle nuove modalità di valutazione (0,20 punti per errore);

per raggiungere tale restringimento della soglia d'ingresso si è fatto ricorso all'inserimento in alcuni *quiz* per l'esame di accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia di argomenti non previsti espressamente dal bando (ad esempio, anatomia comparata ed ortopedia), che per la loro specificità hanno penalizzato ingiustamente coloro che hanno percorso un profilo di studi di natura umanistica,

impegna il Governo

ed, in particolare, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a partire dall'anno accademico corrente, a ripristinare per le facoltà di medicina e chirurgia, che ne avevano ridotto il numero, gli stessi posti degli anni precedenti

e ad accogliere le richieste eventualmente avanzate dai rettori, che, sulla base delle verifiche effettuate, ritengano possibile un'estensione del numero degli accessi superiore a quello già stabilito per l'anno accademico 2000-2001, mediante scorrimento delle graduatorie di merito già stilate a seguito delle selezioni del settembre 2000.

9/7011/2. Fronzuti, D'Alia, Conti, Cardello, Lucchese, Colucci, Gazzilli, Cuccu, Divella, Del Barone, Giannattasio, Cola, Amato, Aleffi, Tringali, Gizzi, Baiamonte, Antonio Pepe, Becchetti, Mammola, Riccio.

La Camera,

premessi che:

la determinazione annuale del numero di posti stabilito per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia è di competenza del Ministro, così come previsto dall'articolo 3 della legge n. 264 del 1999;

va rilevata la sproporzione tra il numero di posti previsto per l'accesso ai corsi di laurea e quello degli aspiranti, che in molti casi, soprattutto al meridione e per il corso di laurea in medicina e chirurgia, raggiunge il rapporto di 1 posto per 9 o 10 candidati;

alcuni atenei, come la seconda Università di Napoli, hanno ridotto il numero di posti totali per l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia rispetto all'anno accademico precedente;

il numero dei candidati al suddetto corso di laurea è stato sempre superiore a qualsiasi previsione;

molti aspiranti non sono rientrati nei posti messi a disposizione per frazione di punto, soprattutto a causa delle nuove modalità di valutazione (-0,20 punti per ogni risposta errata);

alcuni *quiz* per l'esame di accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia non rientravano tra gli argomenti previsti nel

bando (ad esempio, anatomia comparata e ortopedia) ed altri (matematica e fisica), per la loro specificità e quoziente di difficoltà hanno penalizzato coloro che hanno conseguito diplomi di natura umanistica,

impegna il Governo

a partire dal corrente anno accademico, a ripristinare per la facoltà di medicina e chirurgia gli stessi posti, per gli atenei che ne avevano ridotto il numero, rispetto agli anni precedenti e ad accogliere le eventuali richieste avanzate dai rettori delle università, i quali, a seguito di ulteriori verifiche, ritengano possibile estendere gli accessi ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ad un numero di matricole superiore a quello già stabilito per l'anno accademico 2000-2001, mediante scorrimento delle graduatorie di merito formatesi a seguito delle selezioni pubbliche del settembre 2000.

9/7011/3. Gatto, Jervolino Russo, Maura Cossutta, Abaterusso, Abbate, Abbonanzieri, Albanese, Angelici, Barbieri, Basso, Battaglia, Brancati, Brunale, Caccavari, Caruano, Casinelli, Cennamo, Chiusoli, Cola, Corvino, De Franciscis, De Simone, Di Fonzo, Duca, Faggiano, Fredda, Galdelli, Gasperoni, Giacalone, Giacco, Giardiello, Iannelli, Izzo, Luongo, Malagnino, Mariani, Masselli, Mastroluca, Michelangeli, Molinari, Occhionero, Oliverio, Olivo, Palma, Penna, Petrella, Piccolo, Pistone, Rabbito, Rava, Romano Carratelli, Rossiello, Paolo Rubino, Ruzzante, Saia, Sales, Scrivani, Settimi, Siniscalchi, Sorriero, Stanisci, Susini, Tattarini, Trabattoni, Vannoni, Gaetano Veneto, Vozza.

La Camera,

premessi che:

in molte università italiane l'accesso alle varie facoltà è selezionato da prove che si svolgono attraverso dei *test*, che spesso si possono definire *quiz*, i quali hanno un grado di approfondimento delle attitudini intellettive dei candidati assai

superficiale e quindi risulterebbero più utili per selezionare qualifiche inferiori;

tutta la scuola italiana e, in particolare, l'università è in fase di profonda trasformazione per la stagione riformatrice della attuale azione di governo,

impegna il Governo

a studiare nuove forme di selezione all'accesso universitario più coerenti con il progetto riformatore e, soprattutto, rispettose dei *curricula* scolastici e dei precedenti percorsi di formazione degli studenti.

9/7011/4. Risari, Giacalone.

La Camera, premesso che:

rilevato lo squilibrio tra il numero previsto per concorrere ai corsi di laurea di medicina e chirurgia e i partecipanti ai test per l'ammissione, che soprattutto tale sproporzione è più rilevante negli atenei del meridione d'Italia;

considerato che da ciò deriva l'esclusione di molti aspiranti al corso di laurea in questione mentre il mondo del lavoro nel settore sanitario richiede ulteriori figure professionali;

tenuto conto dell'indispensabilità di dotare le università italiane di strutture efficienti e innovative per migliorare la competitività della ricerca scientifica nel nostro Paese al fine di evitare ulteriori « fughe di cervelli » all'estero;

impegna il Governo

ad accogliere le richieste che provengono dalle università italiane, soprattutto

quelle del Mezzogiorno, di modo che venga ampliata la possibilità di accedere ai corsi di medicina e chirurgia;

a dotare le università italiane di mezzi e strumenti moderni per una migliore e più qualificata formazione professionale nel campo della ricerca scientifica.

9/7011/5. Borghezio, Matranga.

La Camera, premesso che:

rilevato lo squilibrio tra il numero previsto per concorrere ai corsi di laurea di medicina e chirurgia e i partecipanti ai test per l'ammissione;

considerato che da ciò deriva l'esclusione di molti aspiranti al corso di laurea in questione mentre il mondo del lavoro nel settore sanitario richiede ulteriori figure professionali;

tenuto conto dell'indispensabilità di dotare le università italiane di strutture efficienti e innovative per migliorare la competitività della ricerca scientifica nel nostro Paese al fine di evitare ulteriori « fughe di cervelli » all'estero;

impegna il Governo

ad accogliere le richieste che provengono dalle università italiane, di modo che venga ampliata la possibilità di accedere ai corsi di medicina e chirurgia;

a dotare le università italiane di mezzi e strumenti moderni per una migliore e più qualificata formazione professionale nel campo della ricerca scientifica.

9/7011/6. Fratta Pasini, Matranga.

PROPOSTE DI LEGGE: SIMEONE; ARMOSINO ED ALTRI; CARMELO CARRARA ED ALTRI; PISANU ED ALTRI; OLIVIERI ED ALTRI; PECORELLA ED ALTRI; PISAPIA; SINISCALCHI ED ALTRI; CONTENTO E TRANTINO; PISAPIA; PECORELLA; PECORELLA ED ALTRI; CAROTTI; S. 1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810 — SENATORI: FASSONE ED ALTRI; LA LOGGIA ED ALTRI; OCCHIPINTI ED ALTRI; SALVATO ED ALTRI; FASSONE ED ALTRI; DI PIETRO ED ALTRI; CALVI ED ALTRI; SENESE ED ALTRI; FOLIERI; FASSONE ED ALTRI; CENTARO (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA II COMMISSIONE DEL SENATO); BIONDI E COSTA: MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI FORMAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PROVA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE COSTITUZIONALE DI RIFORMA DELL'ARTICOLO 111 DELLA COSTITUZIONE (463-1863/TER-1870/TER-3463-4425-5360-5391-5433-5523-5545-5702-5752-6339-6590-6631)

(A.C. 463 – sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. All'articolo 12, comma 1, lettera *c*), del codice di procedura penale, le parole da: « o in occasione » fino alla fine sono soppresse.

2. All'articolo 17, comma 1, alinea, del codice di procedura penale sono premesse le parole: « Salvo quanto previsto dall'articolo 18, » e le parole: « quando non pregiudichi la rapida definizione degli stessi » sono sostituite dalle seguenti: « quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi ».

3. All'articolo 17, comma 1, del codice di procedura penale, le lettere *c*) e *d*) sono sostituite dalla seguente:

« *c*) nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera *b*) ».

4. All'articolo 371, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale, le parole da: « ovvero » fino alla fine sono soppresse.

5. All'articolo 371, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova

di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza ».

(A.C. 463 – sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. All'articolo 18, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

« *e-bis*) se uno o più imputati hanno reso dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri e una delle parti intende chiederne l'esame come testimoni ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

Sopprimerlo.

***2. 1.** Pisapia.

Sopprimerlo.

***2. 2.** La Commissione.

(A.C. 463 – sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'articolo 64 del codice di procedura penale il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:

a) le sue dichiarazioni potranno essere utilizzate nei suoi confronti;

b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere;

c) se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo corso;

d) qualora abbia a rendere dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà l'ufficio di testimone;

e) nei casi previsti dall'articolo 197-*bis* sarà comunque assistita da un difensore, il quale avrà diritto di partecipare all'esame.

3-bis. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, la persona interrogata non potrà assumere l'ufficio di testimone in ordine ai fatti oggetto delle dichiarazioni eventualmente rese ».

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3.9 DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 3.9, lettera c), sostituire le parole da: assumerà fino alla fine della lettera con le seguenti: assume, limitatamente a tali fatti, l'obbligo di dire la verità e di rispondere in contraddittorio dinanzi al giudice.

***0. 3. 9. 1.** La Commissione.

All'emendamento 3.9, lettera c), sostituire le parole da: assumerà fino alla fine della lettera con le seguenti: assume, limitatamente a tali fatti, l'obbligo di dire la verità e di rispondere in contraddittorio dinanzi al giudice.

***0. 3. 9. 4.** Parenti, Crema.

All'emendamento 3.9, sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:

3-bis. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), la persona interrogata non potrà assumere gli obblighi del testimone in ordine ai fatti oggetto delle dichiarazioni eventualmente rese. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni nei suoi confronti.

0. 3. 9. 3. Pecorella.

All'emendamento 3.9, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

3-ter. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), la persona interrogata non potrà assumere l'ufficio di testimone in ordine ai fatti oggetto delle dichiarazioni eventualmente rese.

0. 3. 9. 2. La Commissione.

Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire le parole da: essere utilizzate nei suoi confronti *fino alla fine dell'articolo, con le seguenti:* sempre essere utilizzate nei suoi confronti;

b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;

c) se decide di rendere dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, limitatamente a tali fatti, l'obbligo di rispondere in contraddittorio dinanzi al giudice e di dire la verità;

d) nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla lettera c) sono applicabili le sanzioni previste per il testimone renitente, falso o reticente.

3-bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 rende inutilizzabili le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona.

3. 9. La Commissione.

Al comma 1, capoverso 3, lettera d), sostituire la parola: assumerà *con le seguenti:* potrà assumere in ordine a tali fatti, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197,

3. 6. Marotta.

Al comma 1, capoverso 3, lettera d), sostituire le parole: l'ufficio di testimone *con le seguenti:* l'obbligo di rispondere davanti al giudice, nel contraddittorio delle parti, e di dire la verità.

3. 3. Pecorella.

Al comma 1, capoverso 3, lettera d), sostituire le parole: l'ufficio di testimone *con le seguenti:* , limitatamente a tali fatti, l'obbligo di rispondere in contraddittorio davanti al giudice e di dire la verità.

3. 7. Pisapia.

Al comma 1, capoverso 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: dette dichiarazioni saranno valutate ai fini della credibilità del dichiarante; esse saranno valutate come prova solo se confermate da elementi di prova di natura diversa.

3. 1. Saponara.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla lettera d) sono applicabili le sanzioni previste per il testimone renitente, falso o reticente.

3. 8. Pisapia.

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere la lettera e).

3. 4. Pecorella.

Al comma 1, capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, le parole: , le quali comunque non possono essere utilizzate nei suoi confronti.

3. 5. Pecorella.

(A.C. 463 – sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

1. Il comma 1 dell'articolo 190-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice lo ritiene necessario sulla base di specifiche esigenze ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.

Al comma 1, capoverso, premettere le parole: Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis,

4. 3. Marotta.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: precedenti dichiarazioni aggiungere le seguenti: ovvero su richiesta di parte.

4. 2. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: il giudice lo ritiene con le seguenti: le parti lo ritengono.

4. 1. Saponara.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. - 1. L'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« **ART. 192.** – (*Valutazione della prova*)
– 1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.

2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.

3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera *b*), ultima ipotesi, ed alle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'articolo 197-*bis*.

5. Gli altri elementi di prova di cui al comma 3 debbono riguardare sia il fatto di reato contestato, sia gli autori di questo e possono consistere in dichiarazioni di coimputati e delle persone indicate negli articoli 197-*bis* e 210, soltanto se sia stato accertato che ciascuna dichiarazione, ivi compresa quella di cui al comma 3, derivi dalla diretta ed autonoma conoscenza dei fatti oggetto della dichiarazione medesima ».

4. 02. Marotta.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. - 1. Il comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Le dichiarazioni rese da un imputato in un procedimento connesso o collegato, anche nelle ipotesi di cui alla lettera *d*) dell'articolo 3 e dell'articolo 197-bis sono valutate come prova solo se confermate da ulteriori elementi di prova documentale e testimoniale che ne confermino l'attendibilità. »

4. 01. Saponara.

(A.C. 463 – sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

1. All'articolo 195 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere *a*) e *b*). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: con le modalità fino alla fine dell'articolo.

5. 1. Saponara.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: e 357, comma 2, lettere a) e b) con le seguenti: e 357, comma 2, lettera b).

5. 2. Mantovano.

(A.C. 463 – sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

1. L'articolo 197 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 197 – (*Incompatibilità con l'ufficio di testimone*). 1. – Salvo quanto previsto dall'articolo 197-bis, non possono essere assunti come testimoni:

- a*) l'imputato nel medesimo processo;
- b*) le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12;
- c*) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
- d*) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario ».

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. - 1. L'articolo 197 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 197. - 1. Non possono essere assunti come testimoni:

- a*) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento

connesso a norma dell'articolo 12, anche se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di condanna, salvo che la sentenza di proscioglimento sia divenuta irrevocabile;

b) le persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b);

c) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario.

2. Tuttavia, qualora l'imputato nel medesimo procedimento, in un procedimento connesso o collegato, renda dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assume l'obbligo di rispondere davanti al giudice, nel contraddittorio delle parti, e di dire la verità ».

6. 2. Pecorella.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 6. 5 DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 6. 5, comma 1, capoverso, lettera c), dopo le parole: nei loro confronti aggiungere le seguenti: sia stato emesso decreto di archiviazione o.

0. 6. 5. 3. Pisapia, Giordano.

All'emendamento 6. 5, comma 1, capoverso, lettera c), sopprimere le parole: sentenza non impugnabile di non luogo a procedere o.

*0. 6. 5. 1. Pecorella, Vito.

All'emendamento 6. 5, comma 1, capoverso, lettera c), sopprimere le parole: sentenza non impugnabile di non luogo a procedere o.

*0. 6. 5. 2. Parenti, Crema.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. - 1. L'articolo 197 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 197 - (*Incompatibilità con l'ufficio di testimone*). - 1. Non possono essere assunti come testimoni:

a) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;

b) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario;

c) salvo quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), le persone imputate per un reato connesso a norma dell'articolo 12 o per un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza non impugnabile di non luogo a procedere o sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 ».

6. 5. La Commissione.

Al comma 1, capoverso, alinea, dopo le parole: Salvo quanto previsto aggiungere le seguenti: dalla lettera d) dell'articolo 64 e.

6. 1. Saponara.

Al comma 1, capoverso, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , salvo che non sia indicato come teste su fatti che concernono la responsabilità di altri.

6. 3. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e le persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b), ultima ipotesi.

6. 4. Marotta.

(A.C. 463 – sezione 7)**ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 7.**

1. Dopo l'articolo 197 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 197-bis. – (*Testimonianza dell'imputato*). – 1. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 può essere sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza, divenuta irrevocabile, di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444.

2. Nel caso previsto al comma 1 il testimone è assistito da un difensore. In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore d'ufficio.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di testimonianza di persona imputata in un procedimento collegato.

4. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso dichiarazioni.

5. In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette ».

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED
ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO****ART. 7.**

Sopprimerlo.

7. 3. Pecorella.

**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 7. 7
DELLA COMMISSIONE**

All'emendamento 7. 7, comma 1, sopprimere le parole: sentenza non impugnabile di non luogo a procedere o.

***0. 7. 7. 1.** Pecorella, Vito.

All'emendamento 7. 7, comma 1, sopprimere le parole: sentenza non impugnabile di non luogo a procedere o.

***0. 7. 7. 2.** Parenti, Crema.

All'emendamento 7. 7, comma 3, sostituire la parola: condanna con la seguente: sentenza.

0. 7. 7. 4. Pisapia, Giordano.

All'emendamento 7. 7, sopprimere il comma 4.

0. 7. 7. 3. Parenti, Crema.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. - 1. Dopo l'articolo 197 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« ART. 197-bis. – (*Soggetti giudicati per reato connesso e collegato che assumono gli obblighi del testimone*). – 1. L'imputato per un reato connesso ai sensi dell'articolo 12 o collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lett. b), può essere sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza non impugnabile di non luogo a procedere o sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444.

2. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone è assistito da un difensore. In mancanza di difensori di fiducia è designato un difensore di ufficio.

3. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso dichiarazioni.

4. In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette.

5. La disposizione di cui al comma precedente non si applica nel caso in cui si procede per i reati di cui agli articoli 368, 369, 370, 371-bis e 372 del codice penale in relazione all'oggetto delle dichiarazioni ».

7. 7. (Testo così modificato nel corso della seduta) La Commissione.

Al comma 1, capoverso, comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 12 aggiungere le seguenti: o ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lettera b).

7. 1. Saponara.

Al comma 1, capoverso, comma 1, sostituire le parole: può essere sentito come testimone quando nei suoi confronti è con le seguenti: e l'imputato di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso indicato alla lettera b) dell'articolo 197, possono essere sentiti come testimoni quando nei loro confronti sia.

7. 4. Marotta.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: nei suoi confronti aggiungere le seguenti: è stato emesso decreto di archiviazione o.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: Imputati di reato connesso o collegato che assumono la posizione di testimone.

7. 6. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 3.

7. 5. Marotta.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Dette dichiarazioni saranno valutate ai fini della credibilità del dichiarante e come prove solo se confermate da elementi di prova di natura diversa.

7. 2. Saponara.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. — 1. All'articolo 203 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati né assunti a sommarie informazioni. »

7. 01. Mantovano.

(A.C. 463 — sezione 8)

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

1. All'articolo 210 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso e che non possono assumere l'ufficio di testimone, sono esaminate a richiesta di parte ovvero, nel caso indicato dall'articolo 195, anche d'ufficio »;

b) il comma 6 è abrogato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 3. La Commissione.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole da: e che non possono assumere fino alla fine dell'articolo con le seguenti: a norma dell'articolo 12, nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente e che non possono assumere l'ufficio di testimone, e l'imputato nel medesimo procedimento per le dichiarazioni precedentemente rese riguardanti fatti concernenti la responsabilità di altri, sono esaminati a richiesta di parte ovvero, nel caso indicato dall'articolo 195, anche di ufficio;

b) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le parole: « ultima ipotesi ».

8. 2. Marotta.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8. 1. Pecorella.

(A.C. 463 – sezione 9)

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

1. All'articolo 238 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i verbali di dichiarazioni possono essere

utilizzati contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato alla loro assunzione »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. È comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili per impossibilità di natura oggettiva che dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento dell'atto »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati per le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503 ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 9.

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: soltanto se aggiungere le seguenti: l'imputato e.

9. 2. Pecorella.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: alla loro assunzione con le seguenti: all'assunzione della prova o se nei suoi riguardi fa stato la sentenza civile.

9. 4. Marotta.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Salvo quanto previsto dall'articolo 190-bis, resta fermo il diritto delle parti di

ottenere a norma dell'articolo 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni si chiede che siano acquisite a norma dei commi 1, 2, 2-bis e 4 del presente articolo. Se le predette persone si astengono dal rispondere, le dichiarazioni non sono acquisite.»

9. 3. Pecorella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) al comma 5, le parole: « Salvo quanto previsto dall'articolo 190-bis, » sono soppresse.

9. 1. Saponara.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. - 1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203. »

9. 01. Mantovano.

(A.C. 463 – sezione 10)

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

1. All'articolo 273 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1 ».

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 10.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. - 1. Il comma 2-ter dell'articolo 292 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2-ter. L'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'articolo 358, nonché all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, compiuta dal giudice rispetto alla richiesta del pubblico ministero. »

10. 01. Mantovano.

(A.C. 463 – sezione 11)

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

1. All'articolo 294 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che hanno obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 1. Marotta.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: hanno con la seguente: ha.

11. 2. Mantovano.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - 1. Dopo l'articolo 328 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« ART. 328-bis. (Giudice dell'udienza preliminare) - 1. Dopo l'esercizio dell'azione penale procede il giudice dell'udienza preliminare. »

11. 01. Carotti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - 1. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia ovvero della querela, la persona offesa dal reato deve essere documentalmente informata, a cura dell'autorità che ha in carico il procedimento, circa lo stato delle indagini, nonché sulle attività svolte per la individuazione del o dei responsabili.

11. 02. Biondi, Costa.

(A.C. 463 – sezione 12)

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

1. L'articolo 362 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 362 – (Assunzione di informazioni) 1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono ri-

ferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203 ».

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. - 1. L'articolo 369 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 369. - 1. Quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, ai sensi degli articoli 360, 364 e 365, e comunque entro trenta giorni dalla data di iscrizione nel registro degli indagati, il pubblico ministero invia per posta in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa un'informazione di garanzia con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e luogo del fatto e con l'invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia. »

12. 01. Saponara.

(A.C. 463 – sezione 13)

ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

1. All'articolo 392, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, le parole: « nell'articolo 210 » sono sostituite dalle seguenti: « negli articoli 197-bis e 210 ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 1. La Commissione.

(A.C. 463 – sezione 14)

ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

1. All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale le parole: « entro sette giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato » sono sostituite dalle seguenti: « entro venti giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato ».

(A.C. 463 – sezione 15)

ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

1. All'articolo 499 del codice di procedura penale, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale utilizzato per le contestazioni ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 15.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: utilizzato con le seguenti: nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate.

15. 1. Pisapia.

(A.C. 463 – sezione 16)

ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

1. L'articolo 500 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 500. – *(Contestazioni nell'esame testimoniale)*. 1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto.

2. Le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità del teste.

3. Quando, anche per la modalità della deposizione o per altre circostanze, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché deponga il falso, le dichiarazioni lette per la contestazione sono acquisite al fascicolo del dibattimento e sono valutate ai fini della decisione. Si applicano le disposizioni previste dal comma 5.

4. Quando, anche per le circostanze emerse dal dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è

stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone che rifiuti di rispondere sono acquisite al fascicolo del dibattimento e sono valutate ai fini della decisione. Si applicano le disposizioni previste dal comma 5.

5. Sull'acquisizione di cui ai commi 3 e 4 il giudice decide senza ritardo, svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte, che può fornire gli elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

6. A richiesta di parte, le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422 sono acquisite al fascicolo del dibattimento e sono valutate ai fini della prova, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo. Le stesse non sono utilizzabili nei confronti delle parti che non abbiano partecipato alla loro assunzione, salvo il consenso della parte.

7. Fuori dai casi di cui ai commi 3 e 4, su accordo delle parti le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal teste sono acquisite al fascicolo del dibattimento ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 16.

Al comma 1, capoverso, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le dichiarazioni rese al dibattimento nonché le eventuali contestazioni non possono essere utilizzate se il testimone rifiuta di rispondere ad una delle parti.

16. 4. (Testo così modificato nel corso della seduta) Pecorella.

Al comma 1, capoverso, sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

3. Quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al comma 5, sostituire le parole: ai commi 3 e 4 con le seguenti: al comma 3;

al comma 7, sostituire le parole: ai commi 3 e 4 con le seguenti: al comma 3.

16. 10. La Commissione.

Al comma 1, capoverso, comma 3, sostituire il primo periodo, con il seguente: Quando sia provato che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché deponga il falso, ovvero sia reticente, le dichiarazioni lette per le contestazioni sono acquisite al fascicolo del dibattimento.

16. 5. Pecorella.

Al comma 1, capoverso, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: Quando, anche per le modalità fino a: elementi concreti con le seguenti: Se sussistono concreti elementi.

16. 1. Saponara.

Al comma 1, capoverso, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: per la modalità della deposizione con le seguenti: sulla base di quanto è emerso in dibattimento.

16. 9. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Quando, anche per le circostanze emerse dal dibattimento, vi sono *con le seguenti:* Se sussistono.

16. 2. Saponara.

Al comma 1, capoverso, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: , anche per le circostanze emerse nel dibattimento,

16. 6. Pecorella.

Al comma 1, capoverso, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e sono valutate ai fini della decisione.

16. 7. Pecorella.

Al comma 1, capoverso, comma 5, sostituire le parole da: il giudice *fino a:* concreti *con le seguenti:* decide senza ritardo il presidente del tribunale svolti gli accertamenti ritenuti necessari sugli elementi concreti forniti dalle parti.

16. 3. Saponara.

Al comma 1, capoverso, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

3-bis. Le parti sono ammesse a dimostrare la loro estraneità ai fatti illeciti.

16. 8. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Pecorella.

(A.C. 463 – sezione 17)

ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.

1. All'articolo 503 del codice di procedura penale, il comma 4 è abrogato.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 17.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17 - 1. All'articolo 503, comma 4, del codice di procedura penale le parole: « dell'articolo 500, comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 500, comma 2 ».

17. 1. La Commissione.

(A.C. 463 – sezione 18)

ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

1. L'articolo 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 513. – (*Lettura e contestazione delle dichiarazioni rese dall'imputato e dalle persone indicate nell'articolo 210 nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare*). 1. Il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare.

2. Se l'imputato nel medesimo processo o una delle persone indicate nell'articolo 210 ha reso dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare nei confronti di altri imputati, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con la garanzia del contraddittorio. Se non è pos-

sibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'articolo 512 qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni.

3. Qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti.

4. Quando a seguito della contestazione sussiste difformità rispetto a quanto dichiarato in dibattimento, le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità della persona che le ha rese.

5. Alle ipotesi previste dai commi 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 500.

6. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono state assunte ai sensi dell'articolo 392, si applicano le disposizioni dell'articolo 511.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 18.

Al comma 1, capoverso, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate, senza il loro consenso, nei confronti di altri imputati, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 500, comma 3.

18. 4. La Commissione.

Al comma 1, capoverso, comma 2, primo periodo, dopo le parole: a richiesta di parte aggiungere le seguenti: ne dispone la citazione e, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, ne.

18. 1. Saponara.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 3.

18. 2. Pecorella.

Al comma 1, capoverso, comma 3, sostituire le parole: si avvalga della facoltà di non rispondere con le seguenti: non risponda.

18. 5. La Commissione.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 4.

18. 6. La Commissione.

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 500, commi 2, 2-bis, 3, 3-bis, 4 e 5.

18. 7. (Testo così modificato nel corso della seduta) La Commissione.

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Si applicano le disposizioni previste dai commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 500.

18. 3. Pecorella.

(A.C. 463 – sezione 19)

ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 19.

1. All'articolo 526 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si

è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore ».

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 19.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-bis. - 1. Il comma 1 dell'articolo 530 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione, ovvero quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione, indicandone la causa nel dispositivo ».

2. Il comma 2 dell'articolo 530 del codice di procedura penale è abrogato.

19. 01. Pisapia.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-bis. - 1. Il comma 1 dell'articolo 530 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione, ovvero quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione. »

dittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione. »

2. Il comma 2 dell'articolo 530 del codice di procedura penale è abrogato.

19. 02. Pisapia.

(A.C. 463 - sezione 20)

ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

1. All'articolo 593 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa ».

EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 20.

Sopprimerlo.

20. 1. La Commissione.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. - 1. Il primo comma dell'articolo 368 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o

sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni, anche se nei confronti della persona calunniata non viene o non può essere iniziato procedimento penale. Alla stessa pena soggiace chi, con dichiarazioni rese in un procedimento penale, riferisce intenzionalmente fatti o circostanze non corrispondenti al vero riguardanti la posizione di altre persone. »

20. 01. Pisapia.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

L'articolo 372 del codice penale è così sostituito:

Dichiarazioni false o reticenti.

« Chiunque, avendo l'obbligo di rispondere e di dire la verità, ai sensi dell'articolo 64, lettera c) del codice di procedura penale, o deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa sui fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Si procede con rito direttissimo. »

20. 04. (Nuova formulazione) La Commissione.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. - 1. All'articolo 372 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« La pena è della reclusione da quattro a sei anni se le condotte di cui al primo comma vengono poste in essere nella fase dibattimentale di un processo penale.

Se il testimone, nella fase dibattimentale di un processo penale, non risponde a domande su fatti o circostanze su cui ha reso dichiarazioni nella fase delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, si procede con giudizio direttissimo ».

20. 02. Pisapia.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. - 1. All'articolo 372 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La pena è della reclusione da quattro a sei anni se le condotte di cui al primo comma vengono poste in essere nella fase dibattimentale di un processo penale ».

20. 03. Pisapia.

(A.C. 463 – sezione 21)

ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 21.

1. Dopo l'articolo 377 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 377-bis. – (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). Chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 21.

Sopprimerlo.

21. 1. Pecorella.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: alla autorità giudiziaria fino a: facoltà di non rispondere con le seguenti: al giudice dichiarazioni che concernono la responsabilità di altri.

21. 2. La Commissione.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. - 1. Il comma 2-ter dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come introdotto dall'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, è abrogato.

2. Al comma 2-quinquies dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come introdotto dall'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole « 2-ter » sono soppresse.

21. 04. Carotti.

(A.C. 463 – sezione 22)

ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 22.

1. All'articolo 32 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,

n. 448, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto ».

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 22.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis. - 1. All'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale. »

22. 01. Mantovano.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis - 1. Il comma 3 dell'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, è abrogato.

22. 02. Carotti.

(A.C. 463 – sezione 23)

ARTICOLO 23 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 23.

1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si

applicano le disposizioni contenute nei commi 2 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35.

2. Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 197-*bis* del codice di procedura penale, come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste.

(A.C. 463 – sezione 24)

ARTICOLO 24 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 24.

1. Ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano solo per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 24 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 24.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*. - 1. È istituita, ove possibile, la sezione dei giudici dell'udienza preliminare.

2. Sono assegnati alla sezione dei giudici dell'udienza preliminare di cui al

comma 1 coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono tali funzioni e che le abbiano precedentemente esercitate per almeno due anni.

3. La funzione di giudice dell'udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice dibattimentale.

4. Costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione alla sezione dei giudici dell'udienza preliminare l'aver esercitato funzioni di giudice dell'udienza preliminare presso altri uffici o presso lo stesso ufficio.

5. Tutte le disposizioni riguardanti il giudice per le indagini preliminari devono intendersi riferite al giudice dell'udienza preliminare una volta che sia stata esercitata l'azione penale.

24. 01. Carotti.

(A.C. 463 – sezione 25)

ARTICOLO 25 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 25.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 25 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 25.

Sopprimerlo.

25. 1. Pisapia.

MOZIONI: FEI ED ALTRI N. 1-00481 E GIOVANNI BIANCHI ED ALTRI N. 1-00482 CONCERNENTI LE VICENDE DEL POPOLO ARMENO DURANTE LA PRIMA GUERRA MONDIALE

(Sezione 1 – Mozioni)

La Camera,

considerato che:

durante la Prima Guerra Mondiale, a causa degli scontri sanguinosi avvenuti tra l'Impero Ottomano e la Russia zarista, tutti i popoli della regione, soprattutto gli armeni, patirono grandi sofferenze e subirono gravi perdite;

l'argomento è di estrema sensibilità, come è emerso recentemente anche durante le udienze del congresso degli Stati Uniti, dove gli storici intervenuti non sono riusciti ad accordarsi sulla conformità dell'uso della definizione di « genocidio » per gli eventi e i fatti accaduti allora;

la crisi crescente, su tale argomento, assume dimensioni minacciose sia per gli interessi della popolazione della Repubblica Armena, che per la stabilità della regione del Caucaso,

impegna il Governo:

a favorire la convocazione di una riunione scientifica volta ad accertare pienamente le realtà storiche, chiedendo a tutti gli Stati, a cominciare dalla Repubblica di Turchia, di mettere a disposizione

degli studiosi di storia, degli storici e dei ricercatori, i loro archivi senza alcuna limitazione;

ad impegnarsi a portare avanti una mediazione per la normalizzazione e lo sviluppo delle relazioni tra Turchia e Armenia.

(1-00481) « Fei, Peretti, Pagliuzzi, Frattini, Delmastro delle Vedove, Biondi, Costa, Niccolini, Frau, Martino ».

(11 ottobre 2000)

La Camera;

premesso che:

le vicende che investirono la regione transcaucasica durante la prima guerra mondiale produssero conseguenze drammatiche in particolare sul popolo armeno che subì eccidi e patì sofferenze atroci;

la considerazione rigorosa di quegli avvenimenti – sulla base di un ulteriore approfondimento del contesto storico e delle responsabilità da realizzare nel corso di un incontro internazionale di studiosi ed esperti di riconosciuta fama – può contribuire ad accrescere l'impegno per promuo-

vere condizioni di comprensione e dialogo tra i popoli della regione;

impegna il Governo

a favorire lo sviluppo delle relazioni tra Turchia e Armenia e a sostenere gli sforzi in atto, in entrambi i Paesi, tesi a produrre, in un quadro di tutela dei diritti umani, l'avanzamento politico, ci-

vile, sociale nella prospettiva del crescente avvicinamento e dell'integrazione con l'Unione Europea.

(1-00482) « Giovanni Bianchi, Manzione, Scozzari, Guerra, Borrometi, Grimaldi, Pezzoni, Monaco, Bastianoni, Mazzochin, Risari, Voglino, Volpini ».

INTERPELLANZE URGENTI**(Sezione 1 – Stanziamento per l'allargamento e la sicurezza della strada statale n. 88 Fondovalle Tammaro in provincia di Benevento)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere – premesso che:

sulla strada statale 88 « Fondovalle Tammaro », collegante Benevento con il Molise, l'11 agosto 2000 si è verificato l'ennesimo incidente (201 morti in 25 anni) che è costato la vita a sette persone ed altrettante sono rimaste ferite per il ribaltamento di un tir;

il 22 agosto 2000 si è tenuto un vertice presso la prefettura di Benevento al quale sono stati presenti il Ministro dei lavori pubblici ed il sottosegretario dell'interno Nello di Nardo, oltreché i vertici dell'Ente nazionale per le strade, ex Anas, mentre la rappresentanza parlamentare, eletta dai cittadini, non è stata neanche invitata;

nella suddetta riunione il Ministro Nesi ha annunciato la disponibilità di 100 miliardi per la realizzazione di una quarta corsia sulla statale 88, che taglia a nord il beneventano, ma che nel frattempo, data anche la sfiducia crescente della popolazione locale, sarà potenziato l'organico della Polstrada con alcune unità di agenti in più;

l'assessore regionale ai trasporti Caschetta intervenuto al summit ha reso noto che la giunta Bassolino ha approvato un fondo a favore degli enti locali per la realizzazione di progetti per la messa in

sicurezza di alcune arterie stradali e che il presidente della regione Campania è a conoscenza che la situazione della viabilità nel beneventano, ma soprattutto nel Fortore, richiede un radicale e decisivo intervento –:

se l'informazione riportata dalla stampa circa l'impiego di una somma di 100 miliardi per l'ampliamento della strada in esame sia vera, poiché l'ampliamento della statale 88, senza affrontare il problema viabilità nel suo complesso potrebbe alimentare speculazioni sul fenomeno con gravi ricadute per lo sviluppo del territorio sannita in cui rientra anche il Fortore, territorio emarginato e solo in parte lambito dalle strade di grande comunicazione.

(2-02583) « Mario Pepe, Boccia ».
(19 settembre 2000)

(Sezione 2 – Riorganizzazione della società Autostrade s.p.a.)**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere – premesso che:

la Autostrade spa, privatizzata nel dicembre 1999, ha avviato nei primi giorni di giugno un processo di riorganizzazione con previsione di nuove macro-strutture; in particolare, pare sia emersa la volontà di accorpate la Società autostrade meridionali, la tangenziale di Napoli ed il tronco di Cassino dell'A1; la decisione potrebbe pertanto ulteriormente privare la

città di Cassino di strutture ed uffici di società un tempo pubbliche, con conseguenze occupazionali reali e pesanti sull'indotto, ma anche sui lavoratori della medesima società, posti di fronte all'alternativa tra onerosi trasferimenti e « scivoli » pensionistici;

nel parere espresso dal Parlamento sulla privatizzazione della Autostrade, era stato posto l'accento su tre fattori: il mantenimento dei livelli occupazionali; lo scorporo dai bilanci del « *core business* » di fattori estranei che indebitamente potevano essere posti a carico degli utenti; il miglioramento della qualità del servizio e della sicurezza; da quanto espresso in premessa, dalla presenza di Autostrade in società di telecomunicazione, dalle dure parole rivolte dal ministro Nesi l'11 settembre in merito alle carenze manutentorie della rete, sembra evidenziarsi il rischio che queste condizioni non siano appieno rispettate —:

quali provvedimenti si intendano adottare in merito al rispetto della volontà parlamentare e dei contenuti contrattuali che legano Autostrade ed Anas, in particolare sui punti evidenziati, tenendo conto della condizione di monopolio in cui la società opera ed i crescenti utili — 366 miliardi nel primo semestre 2000 (+21 per cento) — che ne conseguono.

(2-02617) « Testa, Monaco ».

(Sezione 3 — Iniziative contro la pedofilia e la diffusione di materiale pornografico su Internet)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro delle comunicazioni, per sapere — premesso che:

negli ultimi mesi ed anni sono in continuo aumento i casi di pedofilia e di pornografia minorile che scuotono la coscienza della società civile e, in aumento, sono pure i siti Internet attraverso i quali

le organizzazioni criminali, che gestiscono questo squallido mercato, si nascondono e utilizzano per adescare giovani vittime e guadagnare nuovi adepti attraverso tutto il mondo;

il senso di impotenza del quale il singolo cittadino è preda nell'assistere, giorno dopo giorno, a continue scoperte circa la misura o, sarebbe meglio, la dismisura assunta dal fenomeno pedo-pornografico e pornografico in genere attraverso Internet, inoltre, non è lenito dall'esistenza, nel Paese, di una efficace tutela da parte dello Stato, sia sul versante più prettamente legale che su quello operativo in materia;

numerose proposte di legge, sia della maggioranza che dell'opposizione, hanno cercato di affrontare in maniera compiuta le problematiche connesse in particolare alla diffusione di materiale pedo-pornografico attraverso Internet, proponendo, in particolare quella presentata dal partito che i sottoscritti rappresentano, l'attacco dei siti pedo-pornografici mediante *virus* informatici che li distruggono o li rendono inutilizzabili ed il sequestro o l'oscuramento dei siti, anche se promananti da Paesi stranieri;

l'ultima, solo in ordine di tempo, scoperta di un sito pornografico che presenta immagini di ragazze che al massimo sono appena maggiorenni, è quello visitabile attraverso il collegamento, via Internet, al sito « *unioneuropea.com* », denominazione sotto la quale l'ignaro utente si aspetterebbe di trovare tutt'altro, e che, oltre a configurare l'illecito del materiale pornografico, propone un altro tema di profonda importanza in materia di disciplina dell'accesso ad Internet, cioè quello cosiddetto del *cybersquatting*;

la pratica dello *cybersquatting*, o anche, della pirateria informatica, anch'essa oggetto di una proposta di legge di Alleanza nazionale, presentata già nello scorso mese di marzo ma a tutt'oggi lontana dall'essere calendarizzata, si sostanzia nell'utilizzo abusivo, da parte di soggetti

estranei, di denominazioni di persone fisiche o giuridiche al fine di trarre in inganno gli utenti di Internet —:

in quale modo il Governo intenda attivarsi per trovare delle soluzioni tempestive ed adeguate alla vastità del fenomeno nella lotta, da un lato ai casi di pedofilia e pornografia che purtroppo costellano le cronache quotidiane del nostro Paese e, dall'altro, allo sfruttamento del nuovo mezzo di comunicazione di massa per eccellenza, Internet, al fine di attirare nuovi clienti e nuove vittime nel « mercato dei bambini », non ultimo, accordando una corsia preferenziale alle iniziative legislative in materia.

(2-02671) « Lo Presti, Mussolini, Alboni, Foti, Fragalà, Armaroli, Amoruso, Franz, Gissi, Migliori, Marengo, Fino, Antonino Carrara, Caruso, Gnaga, Marino, Alemanno, Polizzi, Antonio Rizzo, Trantino, Urso, Zacchera, Martini, Malgieri, Lembo, Matteoli, Ascierio, Fiori, Giudice, Misuraca, Matrangola ».

(24 ottobre 2000)

(Sezione 4 – Indagini sulla morte del paracadutista Emanuele Scieri)

D)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri della difesa e della giustizia, per sapere – premesso che:

il 16 agosto 1999, nel centro di addestramento dei paracadutisti della Brigata Folgore, nella caserma Gamera di Pisa, veniva rinvenuto il corpo senza vita del giovane Emanuele Scieri, paracadutista in forza solo da poche ore presso la stessa caserma;

il corpo del giovane Emanuele Scieri veniva rinvenuto davanti ad una scalatorre dalla quale, si suppone, sarebbe caduto dopo un volo di circa 10 metri;

pur essendo stato visto rientrare in caserma da alcuni commilitoni, il giovane militare di leva è risultato assente al contrappello dalla tarda serata di venerdì 13 agosto 1999, fino al rinvenimento avvenuto il lunedì successivo, senza che si operasse alcun concreto tentativo di ricerca all'interno della caserma;

pur essendo stato fatto immediatamente « quadrato » dai vertici militari nel respingere ogni ipotesi di collegamento del decesso della giovane recluta con fenomeni di nonnismo, nell'opinione pubblica si è invece radicato il convincimento contrario;

da pochi giorni si è venuti a conoscenza che il procuratore capo presso il tribunale di Pisa dottor Enzo Iannelli avrebbe chiesto l'archiviazione del procedimento penale aperto in seguito alla denuncia presentata dai genitori del povero Emanuele, con la quale venivano prospettate specifiche responsabilità di natura colposa a carico di quei militari che, la notte del 13 agosto 1999, omisero di attivarsi per ricercare la giovane recluta. Tanto anche perché è stato accertato dai periti medico legali che il giovane Emanuele, non avendo riportato ferite mortali in seguito alla caduta, sarebbe rimasto agonizzante per circa 10 ore e quindi, ove fossero state disposte le ricerche del caso, sarebbe stato tranquillamente salvato;

appare assurdo dover riconoscere che, in un caso del genere, la vita di una giovane recluta non conti assolutamente nulla, essendo abbastanza agevole immaginare che ove, ad esempio, si fosse smarrito il cagnolino del comandante della caserma immediatamente si sarebbero attivate le ricerche del caso mentre – anche se il giovane Emanuele Scieri era stato visto rientrare in Caserma – nessuno per circa 3 giorni si è preoccupato di procedere alle ricerche del caso;

è inverosimile e vergognoso che, dopo 8 mesi dalla denuncia ed a 14 mesi dai

fatti, intervenga una richiesta di archiviazione che attesti l'assoluta normalità dell'accaduto. In particolare il procuratore capo della Repubblica presso il tribunale di Pisa, con la sua richiesta di archiviazione, ha avallato e coperto un comportamento altamente irresponsabile, facendo così intendere che non impartire preventivamente alcuna direttiva di ricerca all'interno della caserma o comunque non attivarsi per procedere alle ricerche rappresentano condotte rispettose perfino della comune diligenza, prudenza e perizia del buon padre di famiglia —:

se siano state ascoltate tutte le persone informate sui fatti;

a chi siano state delegate le eventuali indagini o se, invece, gli eventuali testimoni siano stati ascoltati direttamente dal magistrato procedente;

quali siano state le risultanze degli accertamenti medico-legali, sia con riferimento alla natura delle ferite ed all'epoca della morte, sia con riferimento alla compatibilità delle ferite con l'ipotesi di caduta accidentale;

se comunque si possano condividere le conclusioni della pubblica accusa presso il tribunale di Pisa che, per l'omessa ricerca, l'omissione di soccorso e l'intervenuto decesso del giovane Emanuele Scieri, non ravvisa alcuna responsabilità di ordine penale a carico di quanti, invece, avrebbero dovuto e potuto impedire una tragica morte.

(2-02662) « Manzione ».

(19 ottobre 2000)

(Sezione 5 — Risanamento del Banco di Napoli)

E)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere — premesso che:

il ministero del tesoro detiene, ancora, una partecipazione azionaria nel Banco di Napoli pari al 16,16 per cento del capitale;

con il decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre ultimo scorso, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 12 ottobre, si prevede che lo Stato possa dismettere le proprie partecipazioni societarie, non maggioritarie, anche con modalità in uso nella prassi dei mercati finanziari per l'alienazione dei titoli azionari, e diverse rispetto a quelle individuate con la precedente legge 30 luglio 1994, n. 474;

tali originarie modalità erano limitate all'offerta di pubblica vendita ed alla trattativa diretta;

a seguito di una serie di interventi normativi rivolti al risanamento ed alla ristrutturazione del Banco di Napoli, il controllo dell'istituto fu acquisito dalla neocostituita Bnl Holding-spa, detenuta dall'Ina per il 51 per cento e da Bnl, per il restante 49 per cento, lasciando al Tesoro una partecipazione pari, appunto, al 16,16 per cento e ad investitori e piccoli azionisti il capitale residuo;

le operazioni volte al risanamento della banca hanno dato i loro frutti, tanto è vero che anche le agenzie internazionali di rating riconoscono il Banco di Napoli come sano, efficiente ed attivo, con un adeguato coefficiente di capitalizzazione;

nel 1998 si è evitata una sospetta e rischiosa operazione di fusione per incorporazione del Banco di Napoli nella Bnl, con modalità che avrebbero, nei fatti, cancellato l'identità ed il ruolo dell'istituto meridionale e vanificata l'esigenza di mantenere nel Mezzogiorno una banca radicata nel territorio, adatta a valorizzare lo sviluppo e sostenere le azioni di incentivazione e di promozione varate dal Governo e dal Parlamento;

da alcuni mesi si sta portando avanti un'ipotesi di integrazione tra Banco di Napoli e San Paolo-Imi, attraverso cui l'istituto torinese andrebbe a rilevare il 100 per cento di Bnl Holding-Spa, con il di-

chiarato obiettivo di realizzare un modello divisionale con il Banco di Napoli Spa;

la possibilità, però, come in precedenza accennato, di fare ricorso a modalità di dismissione delle partecipazioni analoghe a quelle normalmente utilizzate nell'ambito dei mercati finanziari, consentirebbe al Tesoro di favorire l'imprenditoria meridionale, attraverso la cessione dei titoli ad imprese sane del mezzogiorno;

ciò consentirebbe all'istituto di non perdere la sua individualità, il suo radicamento e la sua missione per Napoli e per l'intero meridione;

al contrario, avallando l'operazione con il San Paolo-Imi, quest'ultimo otterrebbe una partecipazione totalitaria del capitale azionario del Banco di Napoli. In tal modo l'istituto si troverebbe ad essere una banca non più partecipata, bensì interamente posseduta, con inevitabile progressivo affievolimento delle sue caratteristiche originarie;

inoltre, perseguendo tale itinerario, non vi sarebbe alcuna garanzia per la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali. Circa 3.500 lavoratori, compreso l'indotto, si troverebbero a forte rischio di espulsione dal sistema;

al Mezzogiorno occorre una grande Banca nel cui capitale coesistano una pluralità di interessi tali da fare un soggetto veramente distinto dal suo azionista di controllo —:

quali iniziative intenda assumere, nell'ambito delle sue competenze e dei suoi poteri di utilizzo e controllo, ed alla luce del recente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2000, al fine di favorire una diversa suddivisione del capitale azionario del Banco di Napoli, rispetto al progetto San Paolo-Imi, nell'ambito di una più generale azione governativa volta ad incentivare e facilitare investimenti produttivi nelle aree deboli del Paese.

(2-02663)

« Manzione ».

(19 ottobre 2000)

(Sezione 6 - Finanziamenti per la ricostruzione nelle zone terremotate del Belice)

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere — premesso che:

all'articolo 54, comma 1, tab. 3, punto 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono previsti limiti di impegno quindicennali rispettivamente per 5.000 milioni a partire dal 2001 e 5.000 milioni a partire dal 2002 per interventi di ricostruzione nelle zone colpite da eventi sismici del Belice;

all'articolo 56, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, si stabilisce che i mutui concernenti i finanziamenti per il Belice possono essere assunti direttamente dagli enti beneficiari secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro;

con decreto ministeriale 9 agosto 1999 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1999, n. 203, sono stati definiti criteri, modalità e limiti per la contrazione dei predetti mutui;

la prescritta convenzione tra gli enti interessati ha individuato quale ente beneficiario che deve provvedere alla contrazione del mutuo il comune di Vita;

a distanza di 10 mesi il ministero del tesoro ancora non ha autorizzato il predetto comune alla contrazione del mutuo di cui innanzi (coi limiti di impegno a partire dal 2001) con la Cassa depositi e prestiti —:

quali siano le cause che hanno impedito al ministero del tesoro di autorizzare la contrazione del mutuo, quali iniziative lo stesso intenda assumere per rimuoverle, ma, soprattutto, quali azioni concrete intenda porre in essere per consentire ai comuni interessati del Belice di ottenere i finanziamenti che il Parlamento

già da un anno ha destinato per il completamento della ricostruzione nelle zone terremotate del Belice.

(2-02674) « Giacalone, Abbate, Acquarone, Giovanni Bianchi, Bindi, Borrometi, Carotti, Cerulli Irelli, D'Alia, De Mita, Delbono, Ferrari, Fioroni, Jervolino Russo, Lo Jucco, Lombardi, Lucchese, Lumia, Marini, Palma, Mario Pepe, Piccolo, Pistelli, Risari, Romano Carratelli, Ruggeri, Scozzari, Servodio, Soro, Tuccillo, Valetto Bitelli, Voglino, Volpini, Rabbito, Rizza ».

(24 ottobre 2000)

(Sezione 7 – Orientamenti di esponenti del Governo sulle politiche della Banca centrale europea)

G)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

in occasione dell'incontro a Lussemburgo del Consiglio affari sociali europeo il Ministro del lavoro, Cesare Salvi, ha violentemente criticato la Banca centrale europea, accusandola di agire « con ortodossia ultra monetarista e con clamorosa superficialità, approssimazione e improvvisazione » e ha soggiunto che « occorre al più presto creare un governo dell'economia che faccia da contrappeso alla Banca centrale europea »;

sempre a Lussemburgo, dove si trovava per la riunione dell'Ecofin, gli ha risposto il Ministro del tesoro Visco che, in difesa della Banca Centrale Europea, ha affermato: « Ognuno dovrebbe occuparsi delle cose che conosce, di cui è informato e competente. È inutile aggiungere confusione a confusione »;

il Ministro dell'economia olandese Gerrit Zalm ha sprezzantemente commentato la dichiarazione del Ministro Salvi come segue: « Non è molto intelligente dire cose di questo genere. Solo il Presidente della Banca Centrale Europea e il Presidente del Consiglio dei Ministri finanziari hanno titolo per parlare dell'euro »;

il Ministro del tesoro Salvi ha replicato con una nota, diffusa ai giornalisti, nella quale ha ribadito le sue posizioni, sostenendo che: « Le politiche della Banca centrale europea sono prive di ogni effetto nel sostegno della moneta e introducono altresì elementi restrittivi »;

i due autorevoli Ministri del Governo italiano, membri dello stesso partito, si sono così abbandonati ad una pubblica rissa, inqualificabile e clamorosa, sulla scena europea;

il Ministro del lavoro ha formalmente messo in dubbio nientemeno che uno dei pilastri fondamentali dell'attuale assetto istituzionale dell'Europa, cioè l'indipendenza della Banca centrale europea;

l'indegno comportamento dei Ministri italiani si è verificato, per giunta, in un giorno di grande tensione sui mercati valutari e in un momento molto delicato per le sorti dell'euro, tanto è vero che i quindici ministri finanziari hanno concordato un rigoroso silenzio sulla politica monetaria nella Banca centrale europea;

nel merito, peraltro, una gestione permissiva della moneta europea non è affatto desiderabile, dal momento che essa aggraverebbe le difficoltà dell'euro, erodendone ulteriormente la fiducia sui mercati;

il Governo italiano, che indulge quotidianamente a vantare benemerienze europee in gran parte immaginarie, con la lite tra i suoi Ministri, ha dato una pessima immagine internazionale dell'Italia, ha incrinato irresponsabilmente la credibilità del nostro Paese e nuociuto gravemente all'Europa;

in base all'articolo 95 della Costituzione il Presidente del Consiglio dei mini-

stri dirige la politica generale del Governo e mantiene l'unità d'indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri —:

quali siano le valutazioni e gli intendimenti del Governo in ordine alla condotta irresponsabile, antieuropea, antinazionale dei Ministri del tesoro e del lavoro, dalla quale inoltre risulta che in seno all'esecutivo esiste una conclamata insuperabile divaricazione, costituzionalmente inammissibile, dell'indirizzo governativo concernente le istituzioni politiche e monetarie europee.

(2-02665) « Pisanu, Frau ».

(19 ottobre 2000)

(Sezione 8 – Svolgimento di concorsi riservati al personale interno nel settore pubblico)

H)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per la funzione pubblica, per sapere — premesso che:

la legge 31 dicembre 1996, n. 675, ha istituito il Garante per la protezione dei dati personali;

l'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, in sede di costituzione, ha provveduto a reclutare il primo contingente di personale (45 unità), composto da pubblici dipendenti collocati in posizione di comando o fuori ruolo dalle amministrazioni di rispettiva appartenenza;

il criterio adottato per il reclutamento del suddetto contingente di personale è stato quello della chiamata diretta e nominativa e che, quindi, non essendo stata assicurata alcuna forma di pubblicità alle procedure di reclutamento, è stato compiuto un grave atto di generalizzata cooperazione;

con deliberazione del 28 giugno 2000, il Garante per la protezione dei dati per-

sonali ha adottato il regolamento di organizzazione interna (n. 2 del 2000) con cui tutto il personale in servizio è stato inquadrato nei ruoli del Garante con trattamento economico pari all'80 per cento di quello previsto per il personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (a quest'ultimo compete lo stesso trattamento economico previsto per Bankitalia);

in data 31 luglio 2000 (confrontare *Gazzetta Ufficiale* — Concorsi ed esami — 22 agosto 2000, n. 65), il Garante per la protezione dei dati personali ha deliberato di approvare tre bandi di concorsi, esclusivamente riservati al personale interno, per l'accesso alle aree dirigenziali (8 posti), direttiva (5 posti) e operativa (1 posto);

secondo una costante ed univoca giurisprudenza della Corte costituzionale (confrontare sentenze nn. 3131, 314 del 1994; 134, 478, 479, 514 del 1995; 1 del 1996; 1 del 1999), i concorsi riservati al solo personale interno per il passaggio da un livello all'altro sono illegittimi, in quanto producono una distorsione che lede gravemente i principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione;

in data 6 ottobre 2000, il sindacato della dirigenza dello Stato (Dirstat) ha denunciato al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la funzione pubblica ed a tutti i parlamentari, la irresponsabile decisione assunta dai componenti dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali di bandire concorsi per dirigenti da riservare unicamente al personale interno —:

se ritenga che la vigente normativa relativa all'attività del Garante per la tutela dei dati personali debba interpretarsi nel senso di ritenere applicabili i principi generali in materia di pubblico impiego, come risultano integrati anche dalla citata giurisprudenza della Corte costituzionale secondo la quale i concorsi riservati al solo personale interno sono illegittimi, in quanto producono una distorsione che lede gravemente i principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione;

quali ulteriori iniziative il Governo intenda assumere per riaffermare la legalità nella pubblica amministrazione, con particolare riferimento ai concorsi pubblici che richiedono sempre che la selezione avvenga con criteri di pubblicità, tali da prevedere e consentire la partecipazione anche agli estranei, assicurando così il reclutamento dei migliori.

(2-02673) « Chiappori, Alborghetti, Anghinoni, Ballaman, Balocchi, Bianchi Clerici, Borghezio, Bosco, Calzavara, Caparini, Cè, Chincarini, Paolo Colombo, Copercini, Covre, Donner, Guido Dussin, Faustini, Fontan, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Grugnetti, Molgora, Pagliarini, Parolo, Pirovano, Rizzi, Guido Giuseppe Rossi, Santandrea, Stefani, Dalla Rosa, Michielon, Rodeghiero ».

(24 ottobre 2000)

(Sezione 9 – Esclusione dell'Italia dal Consiglio di sicurezza dell'Onu)

I)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

l'Italia ha subito una grave sconfitta diplomatica in occasione del rinnovo dei membri non permanenti del Consiglio di sicurezza dell'Onu;

l'eclatante bocciatura dell'Italia (soli 57 voti a favore) ha dimostrato una grave situazione di isolamento internazionale del nostro Paese;

la candidatura italiana, rispetto a quelle vincenti di Irlanda e Norvegia, è stata presentata con notevole ritardo;

il ministero degli esteri e le rappresentanze diplomatiche italiane avevano imprudentemente assicurato che esisteva un vasto consenso all'Italia;

autorevoli diplomatici, giornalisti ed osservatori hanno espresso la convinzione che tale disastroso risultato sia dovuto alla linea ondivaga tenuta dall'Italia;

questa politica contraddittoria e furbesca del Governo, e del ministero degli esteri in particolare, si è dimostrata per di più velleitaria ed illusoria, mentre l'insuccesso poteva essere evitato senza danni per l'Italia;

lo scacco dell'Italia è tanto più bruciante se si considera che è il quinto contribuente del bilancio ordinario dell'Onu e il terzo per le operazioni di pace, senza contare gli interventi nella cooperazione internazionale multilaterale;

la condotta della Farnesina ha rivelato incertezze e divisioni determinate anche dalla eterogeneità della maggioranza di Governo –:

quali siano le valutazioni e gli intendimenti del Governo in ordine alla suddetta esclusione dell'Italia, alle prossime scadenze relative all'assegnazione di ulteriori seggi permanenti nel Consiglio di sicurezza dell'Onu, all'auspicabile posizione comune dell'Ue, all'opportunità di una rappresentanza unica europea in seno al Consiglio di sicurezza, alla partecipazione dell'Italia alle missioni « *peace keeping* ».

(2-02669) « Pisanu, Selva, Pagliarini, Folini, Volontè, Guarino, Frau, Gasparri ».

(24 ottobre 2000)